



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

ORDINANZA

N. 120 DEL 30/07/2026

OGGETTO:

Disposizioni urgenti ai fini igienico-sanitari per il controllo della diffusione dei piccioni in ambito urbano

IL SINDACO

Premesso che

- la presenza incontrollata di piccioni in ambito urbano rappresenta un rischio per la salute pubblica e determina fenomeni di degrado ambientale e monumentale;
- le deiezioni dei piccioni provocano l'imbrattamento di edifici, monumenti e spazi pubblici, causando danni strutturali e compromettendo le condizioni igieniche dei luoghi;
- la proliferazione dei piccioni è favorita dall'alimentazione diretta da parte dei cittadini e dalla disponibilità di siti di nidificazione non adeguatamente controllati;

Considerato che

- i piccioni possono essere portatori di malattie infettive e parassitarie, tra cui zecche molli o zecche dei piccioni (*Argas reflexus*), acari e agenti patogeni quali *Chlamydia psittaci*, *Salmonella* spp. e *Cryptococcus neoformans*, potenzialmente pericolosi per l'uomo;
- risulta necessario adottare misure di prevenzione e contenimento, anche mediante la collaborazione attiva dei cittadini, al fine di ridurre i rischi igienico-sanitari e tutelare il decoro urbano;

Preso atto delle segnalazioni pervenute ai competenti Uffici comunali da parte dei cittadini in merito agli inconvenienti igienico-sanitari causati dalla presenza di piccioni nel contesto urbano;

Vista la comunicazione trasmessa da ATS Città Metropolitana di Milano in data 28/07/2026, nonché le eventuali linee guida dell'Agenzia in materia di misure preventive e di controllo relative ai colombidi in ambiente urbano;

Ravvisata la necessità di contenere il numero dei piccioni presenti sul territorio comunale al fine di prevenire il rischio di trasmissione di malattie infettive e il degrado degli edifici pubblici e privati, mediante l'adozione di misure preventive di controllo della popolazione aviaria;

Richiamato il Regolamento Locale d'Igiene (R.L.I.) e in particolare:

- gli articoli 1.4.10, 1.4.11 e 1.4.12 in materia di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- l'art. 1.4.17 "*Oneri del proprietario*", che stabilisce che tutti gli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sono effettuati a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni o di chi ne abbia l'effettiva disponibilità;
- l'art. 3.3.18 "*Misure contro la penetrazione di volatili e di animali in genere*" e manuale applicativo, che prevede l'adozione di specifici accorgimenti tecnici atti a impedire l'accesso e la nidificazione dei volatili negli edifici;

Ritenuto pertanto necessario adottare, in via cautelativa, un provvedimento a tutela della salute pubblica per prevenire i disagi e i rischi igienico-sanitari connessi alla presenza dei piccioni, in quanto potenziali vettori di agenti patogeni;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), che attribuisce al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

A tutti i cittadini:

1. di non alimentare in alcun modo i piccioni e, più in generale, la fauna aviaria all'interno dei centri abitati, con espresso divieto di gettare sul suolo mangimi, scarti o avanzi alimentari su tutto il territorio del Comune di Magnago;
2. di non abbandonare rifiuti alimentari in spazi pubblici o privati accessibili alla fauna urbana, al fine di ridurre le fonti di approvvigionamento dei piccioni.

A tutti i proprietari di edifici situati in ambito urbano, nonché a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale:

1. di provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia e alla disinfezione periodica di locali, cortili e anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato o depositato guano, nonché delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline o altri aggetti imbrattati;
2. di provvedere alla chiusura di tutte le aperture, comprese quelle di aerazione e/o di accesso (quali soffitte, solai, sottotetti, intercapedini tra pannelli solari o fotovoltaici e manto di copertura, ecc.), attraverso le quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luoghi di nidificazione, mediante l'installazione di idonei sistemi, compatibili con lo stato manutentivo dell'immobile, tali da evitare l'insorgere di danni a terzi;
3. di installare, ove possibile, anche in occasione di interventi di ristrutturazione o manutenzione ordinaria, sistemi dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) al fine di impedire lo stazionamento dei volatili;
4. di adottare e mantenere nel tempo idonei accorgimenti atti a prevenire la sosta abituale dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie e all'interno di cortili, impiegando esclusivamente sistemi dissuasori di tipo non cruento e non lesivi dell'incolumità dei volatili, nel rispetto della normativa vigente a tutela degli animali.

INFORMA CHE

- il procedimento è assegnato alla competenza istruttoria del Settore Ambiente e Territorio;
- il Responsabile del procedimento è il geom. Massimo Miracca;
- le informazioni relative al presente atto possono essere richieste presso l'Ufficio competente, nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico;
- le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- in caso di inosservanza delle disposizioni impartite si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Lombardia entro 60 (sessanta) giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Magnago e sul sito istituzionale dell'Ente, quale forma di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della L.

69/2009 e, in ragione della natura generale dell'atto e della pluralità indeterminata dei destinatari, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/1990 e s.m.i.;

- la trasmissione del presente atto al Comando di Polizia Locale e ad ATS Città Metropolitana di Milano, nonché la massima diffusione dello stesso.

La presente ordinanza è trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale, incaricato della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;
- ad ATS Città Metropolitana di Milano - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, per opportuna conoscenza.

IL SINDACO

Dott. Gianluca Marta

Firmato Digitalmente